



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 133 del 12/09/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2012, n. 1669

Regolamento regionale n. 8/2002 - Approvazione schema tipo di accordo contrattuale per l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di Residenze sanitarie assistenziali.

L'Assessore alla Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile della A.P "Riabilitazione - Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali - Strutture sociosanitarie", confermata dal Dirigente dell'Ufficio Organizzazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica e dal Dirigente del Servizio P.A.O.S., riferisce quanto segue:

L'art. 8 bis, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che le Regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies.

Considerato che l'art. 1 della L.R. n. 8/2004 prevede che "la Regione garantisce, attraverso gli istituti dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria, dell'accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali, l'erogazione di prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento continuo della qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie nonché lo sviluppo sistematico e programmato del servizio sanitario regionale."

Tenuto conto che la medesima L.R. n. 8/2004 all'art. 27 (Sospensione e revoca dell'accreditamento) prevede che "l'accreditamento può, altresì, essere revocato a seguito di accertamento della violazione grave e continuativa degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo nonché in conseguenza del rifiuto di stipula del contratto e del non rispetto degli accordi eventualmente sottoscritti con le organizzazioni rappresentative a livello regionale" e che "la revoca o la sospensione dell'accreditamento comportano, rispettivamente, l'immediata revoca o sospensione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo".

Posto in evidenza che il comma 1 dell'art. 17 della L.R. n. 14/2004 prevede che a norma dell'articolo 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m. la Giunta regionale procede a: definire accordi con gli erogatori di prestazioni sanitarie pubblici ed equiparati, fissare le risorse finanziarie destinate annualmente ad assicurare i Livelli essenziali di assistenza (LEA), emanare indirizzi per la definizione degli accordi contrattuali con i soggetti privati accreditati da parte delle ASL, indicare le funzioni e le attività da potenziare e depotenziare secondo le linee della programmazione regionale nel rispetto delle priorità indicate dalla programmazione sanitaria.

Tenuto conto che l'art. 20 della L.R. n. 1/2005 prevede che "i contratti di cui all'articolo 8-quinquies del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, devono tenere conto, oltre a quelli già previsti, dei seguenti ulteriori elementi: b) a norma dell'articolo 8-quater, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali.

Inoltre, il citato articolo al comma 3 prevede che ai fini della stipula dei contratti e della garanzia della libera scelta fra strutture pubbliche e private, anche ai fini della determinazione delle tariffe, dei tetti di spesa e delle regressioni tariffarie, si tenga conto della tipologia e complessità delle strutture nonché dell'andamento storico complessivo della domanda con la relativa ripartizione fra settore pubblico e privato.

Visto il Regolamento regionale n. 8/2002 "Regolamento di organizzazione e funzionamento delle RSA".

Posto in evidenza che il Regolamento Regionale n. 8/2002 all'art. 19 (Criteri e modalità per la stipula degli accordi contrattuali e/o di collaborazione) prevede che "gli accordi tra le Aziende Unità sanitarie locali e le R.S.A. di cui al comma 1 sono stipulati in conformità ad uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale".

Tenuto conto dell'art. 8 della Legge regionale n. 26/2006 e s.m.i. "Disposizioni in materia di attività residenziali extra-ospedaliere" con il quale si è stabilito il fabbisogno per le Residenze sanitarie assistenziali.

Al fine di rendere uniforme sul territorio regionale le disposizioni relative all'attribuzione dei tetti di spesa ed alla contrattualizzazione dei volumi e tipologie di prestazioni, si propone, quindi, di approvare lo schema tipo di accordo contrattuale da sottoscrivere con gli erogatori privati istituzionalmente accreditati per la erogazione di prestazioni sanitarie da parte di Residenze sanitarie assistenziali di cui all'allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio 3

Vito Parisi

Il presente schema di provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4 lettera k) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dalla Responsabile della A.P. "Riabilitazione - Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali - Strutture sociosanitarie", dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Programmazione e Assistenza

Ospedaliera Specialistica;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che quivi si intendono integralmente riportate

- di approvare, secondo quanto previsto dall'art.19 del Regolamento Regionale n. 8/2002, lo schema tipo di accordo contrattuale, di cui all'allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento, da sottoscrivere con gli erogatori privati istituzionalmente accreditati per la erogazione di prestazioni sanitarie da parte di Residenze sanitarie assistenziali per l'acquisto da parte della ASL di tali prestazioni;
- di disporre che i Direttori generali provvedano ad inviare, al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, dettagliata relazione in ordine all'andamento della spesa e agli accordi contrattuali, inviandone copia, già sottoscritti per la erogazione di prestazioni sanitarie da parte di Residenze sanitarie assistenziali, oltre a quelli che eventualmente saranno sottoscritti utilizzando il contratto tipo di cui al presente provvedimento;
- di disporre che i Direttori generali utilizzino il contratto tipo per l'acquisto e l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di Residenze sanitarie assistenziali, a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, anche per eventuali rinnovi di contratti in scadenza nei mesi a venire;
- di notificare il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Locali della Regione a cura del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola